



Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazoze) (RS 817.022.111)

Modifica del ...

Commento

Introduzione

Finora le disposizioni sul succo di frutta e sul nettare di frutta erano armonizzate con quelle dell'UE, il che agevolava sensibilmente il commercio con il nostro principale partner commerciale, l'UE. Per poter mantenere l'attuale commercio di succhi di frutta e nettari di frutta con l'UE, sono stati recepiti i requisiti riveduti, entrati in vigore nell'UE il 19 aprile 2012 con la direttiva 2012/12/UE¹. I prodotti a base di succo di frutta tradizionale (p. es. i requisiti per il succo di mele con l'aggiunta di succo di pere o la denominazione del sidro dolce) non sono tuttavia stati modificati.

Gli Energy Drink sono ammessi in Svizzera quali alimenti speciali da quasi 20 anni. Gli Energy Shot, ossia Energy Drink concentrati, sono in commercio da qualche anno quali «alimenti di complemento». Entrambe queste bevande si distinguono dalle altre bevande analcoliche in particolare per un tenore di energia e caffeina molto elevato.

Uno sguardo al di là delle frontiere mostra che nell'Unione europea da oltre 20 anni queste due categorie di prodotti sono classificate tra gli alimenti normali (bevande analcoliche) e non tra gli alimenti speciali. Nell'ambito dell'adeguamento della valutazione e delle denominazioni degli Energy Drink e degli Energy Shot alla consuetudine negli Stati membri dell'Unione europea e di conseguenza dell'eliminazione degli ostacoli al commercio, con la presente revisione gli Energy Drink, descritti quali alimenti speciali (art. 23 dell'ordinanza sugli alimenti speciali; RS 817.022.104), e gli Energy Shot, classificati tra gli alimenti di complemento (art. 20 dell'ordinanza sugli alimenti speciali), sono modificati in «comuni bevande pronte» e integrati nell'articolo 33 vigente dell'ordinanza sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111).

Commento alle modifiche

Art. 3

Le definizioni di succo di frutta, succo di frutta da concentrato di succo di frutta, succo di frutta concentrato, succo di frutta disidratato e purea di frutta sono adeguate alla direttiva 2012/12/UE.

Al capoverso 7 è stata inserita la nuova definizione per il succo di frutta estratto con acqua.

Art. 3a

I trattamenti e le sostanze ammessi si applicano anche alla nuova categoria «succo di frutta estratto con acqua».

¹ Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1.

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b e b^{bis}

Anche i requisiti sono adeguati. L'aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta è ora vietata (abrogazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. e vigente). Inoltre il succo di pomodoro è ora considerato succo di frutta.

Art. 5 cpv. 1, 3 e 6

Le disposizioni relative alle denominazioni specifiche sono adeguate, in particolare è abrogata la disposizione (cpv. 3) che disciplinava l'indicazione di un'eventuale aggiunta di zuccheri, dal momento che ora è vietato aggiungere zuccheri ai succhi di frutta.

È inoltre precisata la denominazione specifica in relazione alla denominazione del frutto (cpv. 6).

Art. 6 cpv. 2

All'articolo 6 è inserito il capoverso 2, in vigore fino al 28 ottobre 2016 (cfr. disposizioni transitorie): fino a questa data, sui succhi di frutta è possibile segnalare l'assenza di zuccheri aggiunti. Questa avvertenza deve consentire all'industria di informare i consumatori, durante un certo periodo, del fatto che ai succhi di frutta non sono aggiunti zuccheri.

Art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 2 e 4

Anche la definizione di nettare di frutta (art. 7) nonché i requisiti relativi al nettare di frutta (art. 8) sono adeguati. Come finora all'articolo 8 è disciplinata l'ammissibilità dell'aggiunta al nettare di zuccheri e/o miele complessivamente fino al 20 per cento in massa del prodotto finito. Altri ingredienti ammessi conformemente alla direttiva 2012/12/CE sono disciplinati nell'articolo 8 capoverso 4.

Art. 9 cpv. 2

È precisata la denominazione specifica in relazione alla denominazione del frutto.

Art. 10 cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina l'applicazione di un'avvertenza sul nettare di frutta a cui volutamente non sono state aggiunti zuccheri. Se tuttavia il nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri dovrebbe figurare l'avvertenza «contiene naturalmente zuccheri».

Art. 33

Il capoverso 2 definisce le «bevande pronte ad alto contenuto di caffeina (Energy Drink)» e le «bevande pronte ad alto contenuto di caffeina concentrate (Energy Shot)» con gli ingredienti indispensabili carboidrati e caffeina e/o derrate alimentari contenenti caffeina nonché le possibili aggiunte di taurina, glucuronolattone, inositolo, che distinguono queste speciali categorie di bevande (disciplinate finora all'art. 23 cpv. 2 e 5 dell'ordinanza sugli alimenti speciali).

Art. 33a

Ai capoversi 1 e 2 di questo nuovo articolo sono disciplinati i requisiti relativi al tenore di energia e caffeina delle bevande pronte ad alto contenuto di caffeina e delle bevande pronte ad alto contenuto di caffeina concentrate (disciplinate finora all'art. 23 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza sugli alimenti speciali).

Al capoverso 3, con il rimando al nuovo allegato 4 sono fissate le quantità massime ammesse di taurina, glucuronolattone, inositolo, niacina, vitamina B6, acido pantotenico e vitamina B12 negli Energy Drink e negli Energy Shot. Per gli Energy Shot, queste quantità massime sono espresse sotto forma di razione giornaliera. Le quantità giornaliere massime specifiche per ciascun prodotto devono essere stabilite dal fabbricante, dall'importatore o dall'esportatore e dal responsabile dell'immissione in commercio nell'ambito del controllo autonomo e dichiarate secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera p dell'ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (protezione della salute).

Art. 34 cpv. 1 lett. c e d

Al capoverso 1, l'avvertenza relativa alla caffeina alla lettera c è adeguata conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (n. 4.1).

Per gli Energy Drink e gli Energy Shot sono inoltre inseriti un'avvertenza nonché l'obbligo di dichiarare il tenore di taurina e glucuronolattone (lett. d) (disciplinato finora all'art. 23 cpv. 4 dell'ordinanza sugli alimenti speciali).

Art. 81

Il nome botanico del guaranà è adeguato alla nomenclatura attuale.

Allegati 2 e 3

Gli allegati 2 e 3 sono adeguati conformemente alla direttiva 2012/12/UE.

Nell'intestazione delle tabelle dell'allegato 2, i tenori sono sempre stati espressi in per cento in massa. Siccome secondo le direttive 2001/112/CE e 2012/12/UE nell'UE i tenori sono stabiliti in per cento in volume e quindi possono sorgere divergenze nell'ambito dell'importazione, a seconda del succo di frutta e della purea di frutta, questi requisiti sono adeguati a quelli della CE, in modo da eliminare gli ostacoli al commercio con l'UE (per cento in volume).

Negli allegati 2 e 3 sono modificati in particolare i seguenti frutti:

- Nella versione tedesca il termine «Preiselbeeren» è sostituito da «Cranberries».
- Al posto del genere «*Spondias purpurea* L.» è ora inserito l'intero genere «*Spondias* L.».
- Sono inseriti i pomodori.
- Le banane sono modificate da «*Musa sp.*» in «*Musa x paradisiaca* L», escludendo le banane «plantains».
- Oltre alle cherimolie (*Annona cherimola* Mill.), sono inserite le mele cannella (*Annona squamosa* L.).
- Per i valori Brix minimi per il succo di frutta da concentrato i seguenti valori sono ridotti:
 - ribes neri (da 11,6 a 11,0)
 - guaiave (da 9,5 a 8,5)
 - manghi (da 15,0 a 13,5)
 - frutti di passiflora (da 13,5 a 12,0)

Allegato 4

Questo nuovo allegato contiene le quantità massime di taurina, glucuronolattone, inositolo, niacina, vitamina B6, acido pantotenico e vitamina B12 ammesse negli Energy Drink e negli Energy Shot.

Per gli Energy Drink, finora queste aggiunte erano disciplinate all'articolo 23 capoverso 3 dell'ordinanza sugli alimenti speciali. Le disposizioni vigenti sono state riprese integralmente ad eccezione del tenore di acido pantotenico che è stato raddoppiato in base alla decisione di portata generale n. 1108 del Servizio centrale Cassis de Dijon dell'UFSP (nuovo: 4 mg/100ml).

Per gli Energy Shot, classificati finora negli alimenti di complemento, i tenori massimi di taurina, glucuronolattone e inositolo erano disciplinati nell'allegato 12 e quelli delle vitamine B6, B12 e acido pantotenico nell'allegato 13 dell'ordinanza sugli alimenti speciali. Negli alimenti di complemento le vitamine B6, B12 e acido pantotenico potevano essere dosate in eccesso (fino al 300 % del tenore secondo l'allegato 13). Ora un dosaggio in eccesso è ammesso solo per compensare le perdite durante il deposito (art. 4 dell'ordinanza sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari).

Per le bevande pronte, come gassose, tè freddo, bevande da tavola, ecc., secondo l'allegato 3 dell'ordinanza sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari (RS 817.022.32) si presume un consumo giornaliero di 500 ml. Questo consumo giornaliero medio è ora applicabile anche alle «bevande pronte ad alto contenuto di caffeina». In base a questa disposizione, per i valori massimi di taurina, glucuronolattone e inositolo negli Energy Shot sono state fissate le quantità assunte con 500 ml di Energy Drink. Per le vitamine devono essere rispettate le quantità massime di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari; non è ammesso alcun dosaggio eccessivo neanche in caso di bisogni alimentari specifici.